

CONVENZIONE

tra

Il DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO (di seguito denominato "Dipartimento di Giurisprudenza") con sede a Teramo, via Renato Balzarini, 1, nella persona del Direttore Prof. Emanuela Pistoia, nata il 01.03.1972 a Roma, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliata per la carica in Via Balzarini, 1, partita IVA 00898930672

e

Il CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D'ABRUZZO (di seguito denominato "COFA") con sede a Vasto presso il Palazzo di Giustizia, in Via Bachelet, nella persona del Presidente Avv. Maria Sichetti, nata a Lanciano (CH) il 03.05.1976 nella qualità di legale rappresentante

Premesso

- che l'art. 2, primo comma, del vigente Statuto dell'Università degli studi di Teramo, emanato con D.R. 535 del 13.09.2022 e in vigore dal 23.09.2022, stabilisce che: "L'Università ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonché per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica";
- che l'art. 3, comma 3, del medesimo Statuto prevede che: "L'Università agisce con piena autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione";
- che l'art. 6, commi 1 e 2 del medesimo Statuto, stabiliscono che "L'Università organizza i propri servizi compresi quelli di orientamento e tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario" e che "L'Università promuove, con il concorso della Regione, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici e privati che comunque ne abbiano competenza, la collaborazione per l'adempimento del diritto allo studio dei suoi studenti, mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività."
- che l'art. 8 della legge n. 341/1990, rubricato "Norme sugli ordinamenti didattici", stabilisce che per la realizzazione dei corsi di studio, le università possono avvalersi della collaborazione dei soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione;

- Che l'art. 40 della legge 247 del 31 dicembre 2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento forense” prevede che i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci; che il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini della pratica professionale forense;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
Oggetto

Con riferimento al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza attivo presso l’Università di Teramo nelle due sedi del Campus “Aurelio Saliceti” sito nella città di Teramo e di Avezzano, il Dipartimento di Giurisprudenza e il COFA intendono collaborare all’avvio dei laureati alla professione forense, favorendo i contatti tra i medesimi e gli studi legali presenti nel territorio della Regione Abruzzo ai fini dello svolgimento della pratica forense.

Art. 3
Beneficiari

Usufruiscono delle attività oggetto della presente Convenzione i laureati del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza che prestino il consenso alla trasmissione del loro curriculum di esami al COFA, secondo le modalità di legge.

Art. 4
Obblighi del Dipartimento di Giurisprudenza

1. Al fine di consentire la corretta realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2, il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna, attraverso la propria segreteria didattica, a trasmettere al COFA i nominativi e i curricula dei laureati che abbiano dato il consenso a detta trasmissione, con l’indicazione degli Ordini forensi aderenti al COFA presso i quali i laureati sono disponibili alla pratica forense.

2. La trasmissione avrà luogo tre volte l'anno, all'esito di ciascuna delle tre sessioni di laurea previste dal calendario didattico (marzo, luglio, dicembre), e avrà ad oggetto i curricula dei laureati nella sessione appena conclusa.

3. Il Dipartimento potrà provvedere anche alla trasmissione di curricula di laureati in sessioni precedenti, opportunamente segnalati come tali, unitamente ai curricula dei laureati della sessione.

Art. 5 Obblighi del COFA

1. Al fine di consentire la corretta realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2, il COFA si impegna a diffondere i curricula dei laureati agli Ordini da essi scelti, affinché questi possano a loro volta diffondere i curricula presso i loro iscritti nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679.

2. Il COFA impegna gli Ordini forensi e i professionisti loro iscritti all'uso dei curricula esclusivamente ai fini e nei termini della presente Convenzione, che sono quelli riguardo ai quali i beneficiari ai sensi dell'art. 3 hanno prestato il loro consenso.

3. Il COFA si impegna inoltre a informare il Dipartimento dell'esito delle segnalazioni trasmesse (numero dei praticanti iscritti a ciascun Ordine).

Art. 6 Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, e si rinnova automaticamente, salvo preavviso in senso contrario di un mese.

2. Il recesso unilaterale è possibile a partire dalla fine del secondo anno di durata, con preavviso di 3 (tre) mesi.

3. L'estinzione con consenso di ambo le parti è possibile in ogni momento.

Art. 7 Forum competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione alla presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, qualsiasi controversia sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Teramo.

Art. 8 Clausola di sottoscrizione



DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA



CONSIGLIO
DEGLI ORDINI FORENSI D'ABRUZZO

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Teramo, 31.01.2024

Per

Il Dipartimento di Giurisprudenza
ell'Università degli studi di Teramo

Il Direttore
Prof.ssa Emanuela Pistoia

Per

Il Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo

Il Presidente
Avv. Maria Sichetti